L'allarme di Cassa dottori commercialisti nel corso del convegno di Itinerari previdenziali

Credito d'imposta dileguato

Enti: errato legare il valore agli investimenti realizzati

DI SIMONA D'ALESSIO

Un «equivoco nei termini» che costerà caro agli Enti previdenziali che utilizzeranno il credito d'imposta per gli investimenti. Usando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, la Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc) ha scoperto che «il credito d'imposta che viene riconosciuto viene calcolato nella misura del 6% sugli investimenti effettivamente realizzati», quando, invece, il decreto governativo «dice che il 6% viene calcolato sulla tassazione applicata ai rendimenti ottenuti». A darne notizia a *ItaliaOggi* il presidente dello stesso Ente, **Renzo Guffanti**, che ieri, a margine del convegno di Itinerari previdenziali a Roma, ha riferito come ciò sia emerso «lavorando alla definizione dei numeri di bilancio, nelle ultime ore». E l'«anomalia» non è di scarso valore: nel caso della Cassa dei dottori commercialisti «la differenza è tale per cui, avendo circa 6 milioni da agevolare», ossia la «differenza fra il 20% e il 26% dell'aliquota applicata sulle rendite da investimento che abbiamo ottenuto nel 2015» e «avendo dall'altra parte investito l'equivalente di 16 milioni», di fronte al fatto che il testo del decreto recita che «spetta un credito d'imposta pari al 6% rispetto alla maggiore tassazione applicata, ci troviamo nella condizione in cui con 16 milioni impiegati in operazioni finanziarie ci aspettiamo che il credito riconosciuto agevolabile sia pari a 6 milioni» mentre, al contrario, il modello delle Entrate «applica il 6% sui 16 milioni investiti, riconoscendo così un credito d'imposta inferiore al milione». Secondo Guffanti, perciò, «siamo in presenza di un equivoco», visto che per la Cnpadc il computo esatto deve essere «quello che confronta i 16 milioni di investimento eseguito con i 6 milioni di maggior tassazione subita» e pertanto, «siccome i 6 milioni sono evidentemente molto meno dei 16 che abbiamo messo a disposizione del rilancio dell'economia reale del paese, tutti e 6 questi milioni ci dovrebbero essere riconosciuti come credito», o quantomeno «utilizzati nel conteggio proporzionale tra l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti da tutti i soggetti che ne possono godere e l'ammontare agevolabile di 80 milioni complessivamente a disposizione». Sollevato il velo sulla «anomalia», perciò, il presidente ha «lanciato l'allarme a tutte le Casse dei professionisti aderenti all'Adepp» (l'Associazione che le riunisce), nonché «a quei fondi di secondo pilastro previdenziale» che, nella «forchetta» dall'11% al 20% (pari ad un credito d'imposta del 9%, mentre quello degli Enti, come già evidenziato, è del 6%, ndr) hanno «a loro volta effettuato degli investimenti» in settori strategici per la crescita dell'Italia, perché «temo si troveranno, a breve, di fronte allo stesso problema» rilevato dalla Cnpadc. E di prelievo fiscale sui fondi pensione complementari si è discusso nell'evento di Itinerari previdenziali: malgrado le tasse che, «nel 2015, hanno sottratto 1.107 milioni di euro (lo 0,85%)» nell'ultimo anno i rendimenti «si sono attestati tra il 2,7% ed il 3,7%, a fronte di un'inflazione pari a 0, e ad una rivalutazione del Tfr (Trattamento di fine rapporto) ferma all'1,2%».



Renzo Guffanti

I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Ordini, formazione sotto sorveglianza

Ordini dei commercialisti chiamati a vigilare sull'accreditamento dei soggetti terzi a svolgere attività formativa. Il ruolo del Consiglio territoriale è, infatti, quello di ricevere l'istanza dal soggetto autorizzato e inserito nell'elenco istituito dal Consiglio nazionale, svolgere la fase istruttoria e inoltrare al Cndcec tramite piattaforma web la richiesta e l'esito dell'istruttoria stessa. Questo uno dei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tramite nota informativa (n. 35/2016 dell'11 marzo scorso), in merito al regolamento per la formazione professionale continua entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Il Cndcec anzitutto chiarisce che per quanto riguarda la realizzazione delle attività formative si possono verificare, in concreto, tre ipotesi: l'attività formativa è svolta dall'ordine o da più ordini; è realizzata dal soggetto autorizzato inserito nell'elenco istituito dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento; è realizzata dall'ordine in collaborazione con un soggetto esterno che può o meno essere soggetto autorizzato inserito nell'elenco ai sensi dell'art. 9. Dunque, specifica il Cndcec, l'unica novità è rappresentata dalla seconda ipotesi, laddove il ruolo dell'ordine è precisato dall'art. 12 del regolamento. Nulla cambia, invece, rispetto alla possibilità dell'ordine di realizzare attività formative in collaborazione con i soggetti terzi, siano autorizzati o meno. «L'ordine, in questo caso», chiarisce la nota, «conserva, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, la titolarità degli eventi e in questo contesto i soggetti esterni, autorizzati e non, operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'ordine stesso». Altro aspetto toccato dalla nota riguarda il tema degli esoneri dall'attività formativa. Il Cndcec ricorda che l'autonomia regolamentare degli ordini territoriali è venuta meno con il dpr n. 137/2012, che rimette a un regolamento emanato dal Consiglio nazionale la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. Quindi, dato che il regolamento prevede che dal 1° gennaio 2016 anche gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età siano soggetti a un obbligo formativo ridotto, gli ordini sono tenuti a informare tutti coloro che hanno goduto dell'esonero fino al 31 dicembre scorso, della novità entrata in vigore. L'obbligo ridotto prevede l'acquisizione di 10 crediti per quest'ultimo anno del triennio in corso e 30 nei successivi trienni.

Gabriele Ventura



Il presidente del Cndcec Gerardo Longobardi

BREVI

È stata firmata *e consegnata ieri, alla camera, dal presidente Anc Marco Cuchel e dal consigliere nazionale dell'Associazione Giuseppe Scalera, una proposta di progetto finalizzata ad agevolare l'accesso da parte delle microimprese ai finanziamenti del Fondo di garanzia sulle operazioni di microcredito, gestito dal ministero dello sviluppo economico ed erogati attraverso intermediari abilitati. La firma è avvenuta alla presenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, vicepresidente della camera, del capogruppo alla camera, Michele Dell'Orco, del capogruppo al senato, Nunzia Catalfo, e dell'on. Francesco Cariello, i quali hanno preso atto dell'impegno dell'Associazione a creare una rete di commercialisti che assistano coloro che intendono effettuare la prenotazione di risorse tramite il portale dedicato.*

Le competenze professionali *geologiche all'interno dei comuni per tutelare il territorio e la popolazione puntando sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono questi i capisaldi dell'accordo di collaborazione stipulato tra l'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna (Oger) e l'Anci Emilia Romagna, annunciato nei giorni scorsi nel corso del convegno «Presentazione dell'aggiornamento degli indirizzi regionali per la microzonazione sismica (dgr 2193/2015)» organizzato a Bologna dalla Regione.*

Voucher, prima dell'utilizzo comunicazione via sms

L'utilizzo di voucher andrà reso noto in anticipo con un sms. Ad annunciarlo è il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time che si è svolto, ieri, alla camera. «L'intenzione governo è chiara: al fine di eliminare i comportamenti illeciti o gli aggiramenti della norma», ha spiegato il ministro, «nel prossimo intervento di prima modifica dei decreti di attuazione del Jobs act introdurremo una misura che amplia la strumentazione per la tracciabilità di questi strumenti introducendo l'obbligo per l'impresa di comunicazione via sms o telematica prima dell'inizio di utilizzo del voucher. Questa è la prima cosa che possiamo fare in tempi molto veloci», ha continuato il ministro, aggiungendo che «naturalmente il monitoraggio proseguirà». In realtà, si tratta di dar seguito all'obbligo già previsto dalla normativa e non ancora operativo, perché manca un dm attuativo. Infatti, il dlgs 149/2015 prevede, esclusivamente a carico dei committenti imprenditori e professionisti (cioè solo a carico dei titolari di partita Iva), un nuovo adempimento che richiede, prima dell'avvio della prestazione, la comunicazione alla direzione territoriale del lavoro, attraverso modalità telematiche inclusi sms ed email, di dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, nonché del luogo di prestazione con riferimento a un periodo non superiore ai 30 giorni successivi.

Si tratta, quindi di una nuova «Co» (la comunicazione prevista per gli altri rapporti di lavoro) che, però, è in standby proprio per decisione del ministro del lavoro che, in attesa dell'attivazione, ha lasciato operativa la denuncia preventiva all'Inps (nota prot. n. 3337/2015). Poiché la riforma è in vigore dal 25 giugno 2015 è da tale data che il nuovo adempimento sarebbe dovuto entrare in opera. Ma lo stesso giorno (25 giugno 2015), il ministero spiegò che, «al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more dell'attivazione delle relative procedure telematiche… la comunicazione sarà effettuata agli istituti previdenziali, secondo le attuali procedure». Gli approfondimenti, evidentemente, sono stati favorevoli all'introduzione dell'obbligo.

Daniele Cirioli